



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 212

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. 78 DEL 31 MAGGIO 2010 CONVERTITO IN L. 30 LUGLIO 2010, N. 122, E S.M.I.

L'anno **2014**, addì **15** del mese di **Settembre** alle ore **16.15** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - PATRIZIO Angelo	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	NO
Assessore - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - TAVAN Enrico	SI
Assessore - MORRA Rossella	SI
Assessore - ARCHINA' Andrea	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio n. 538 in data 12/09/2014 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: “**ATTO RICONOSCIMENTO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. 78 DEL 31 MAGGIO 2010 CONVERTITO IN L. 30 LUGLIO 2010, N. 122, E S.M.I.**”;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 18/7/2014 con cui è stato differito al 30/09/2014 il termine di approvazione del bilancio 2014 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବହଣ

Area Economico Finanziaria

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 538
redatta dal Settore Contabilità e Bilancio

OGGETTO: ATTO RICONITIVO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. 78 DEL 31 MAGGIO 2010 CONVERTITO IN L. 30 LUGLIO 2010, N. 122, E S.M.I.

Su richiesta dell'Assessore al Bilancio, Carla MATTIOLI,

Premesso che:

- con deliberazione n. 71 in data 30/3/2011, la Giunta Comunale in considerazione dei vincoli di spesa previsti dall'articolo 6 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha determinato i limiti massimi di spesa effettuabile per le tipologie soggette;

- nel medesimo atto deliberativo dava, tra l'altro, atto che:

"- Il comma 10 del citato articolo 6, dl 78/2010, stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 (incarichi di studio e consulenze) e 8 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza) purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;

- Il comma 12 inoltre stabilisce che per le spese di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;

- la deliberazione Corte Conti Lombardia 1076/2010 prevede che le spese per l'esercizio di autovetture soggette alla limitazione, comprendono anche quelle obbligatorie quali quelle per assicurazione e tassa di proprietà;

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 6/2005, individua i criteri per l'identificazione degli incarichi per studio e consulenza;

- la deliberazione della medesima sezione n. 7/2011 prevede l'esclusione dal computo della spesa per studi e consulenze soggetta al limite, degli oneri coperti mediante contribuzioni di soggetti pubblici o privati;

- l'art. 1 comma 4 della legge 150/2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

- la deliberazione n. 1076/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia prevede che nei limiti di cui all'art. 6 , comma 8 del DL 78/2010, in materia di pubblicità e di rappresentanza non sono compresi gli oneri sostenuti dalle Amministrazioni per promuovere la conoscenza dell'esistenza e della modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini;

- il concetto di spesa di rappresentanza più volte evidenziato dalle varie sezioni della Corte dei Conti, è quello riferito alla spesa sostenuta in relazione a fini istituzionali dell'ente diretta a dare visibilità allo stesso in quanto idonee a mantenerne o ad accrescerne il ruolo o il prestigio, mentre quello per relazioni pubbliche lo individua in quelle manifestazioni che si concretizzano nell'organizzazione o partecipazione ad iniziative che si svolgono a livello istituzionale quali l'organizzazione di ceremonie e la partecipazione a ricorrenze e in

generale, in tutte le attività di comunicazione volte a sviluppare relazioni tra persone, istituzioni e strutture;

- L'ultimo capoverso del comma 8 dell'art. 6 citato, prevede la non applicazione dei limiti di spesa previsti alle spese sostenute per feste nazionali previste da disposizioni di legge;

- la giurisprudenza civile nettamente distingue l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione configurandosi il primo come una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive;

- nel parere della Sezione Regionale di controllo per la Puglia n. 163/2010, viene specificato che "la sponsorizzazione sta ad indicare una forma di comunicazione pubblicitaria per cui un soggetto (sponsor) si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività, il nome o un segno distintivo di altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale abbinamento si propone di incrementare la propria notorietà ed il proprio ritorno d'immagine verso il pubblico... ";

- secondo le delibere nn. 1075/2010 e 6/2011 Corte dei Conti Lombardia e 6/2011 Corte dei Conti Liguria, il divieto per sponsorizzazioni deve intendersi riferito a qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre devono ritenersi tutt'ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;"

- l'art. 5 comma 2 del D.L 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012 stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, gli enti sopra citati, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché' per l'acquisto di buoni taxi e che la predetta disposizione non si applica, tra l'altro, alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

- in tale considerazione la Giunta Comunale, con deliberazione n. 89 in data 6/5/2013, ha effettuato la ricognizione delle autovetture in uso ai servizi comunali individuando la relativa destinazione;

- a seguito degli adempimenti previsti dalla citata deliberazione 89/2013 e posti in essere dai competenti Direttori, i mezzi le cui spese sono soggette a limitazione, come individuati in relazione alla loro destinazione ed utilizzo, sono:

- Fiat Panda 4x4 assegnata all'urbanistica, targata AK 120 FB;

- Fiat Panda (2006) assegnata all'area amministrativa – Settore cultura, Turismo servizi alla persona, targata DC 471 MK;

alle quali si aggiunge, a far data dal 1/9/2014 a seguito di assegnazione dall'area vigilanza all'area urbanistica, - Fiat Punto, targata DB240EC;

- l'art. 143 della L. 228/2012 stabilisce che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate".

- l'art. 1, comma 1, del DL. 101/2013, convertito in L.125/2013, ha modificato l'art. 1,comma 143, della L. 228, ampliando il divieto di acquisto di autovetture fino al 31 dicembre 2015 e stabilendo che per il periodo per il quale vige il divieto, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture;

- l'art. 1, comma 2, del DL. 101/2013 stabilisce inoltre che a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

- l'art. 15 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni in l. 89/2014, dispone che **dal 1 maggio 2014, non possono effettuarsi spese di ammontare superiore al 30% delle spese sostenute nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, con deroga, solo per il 2014, degli effetti dei contratti pluriennali in essere;**

- la stessa disposizione prevede che **il limite non venga applicato oltre che agli automezzi utilizzati per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche, tra l'altro, a quelli utilizzati per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale;**

- il comma 147 della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».

- gli incarichi di studio, ricerca e consulenza non sono soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ma devono essere trasmessi alla Corte dei Conti se di importo superiore a € 5.000,00;

- sono escluse dal novero degli incarichi di studio e consulenza:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari a raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- incarichi riconducibili alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.);
- incarichi di componenti di organismi di controllo e nuclei di valutazione;

- l'articolo 1, c.173, L. 266/2005 dispone che gli atti di spesa relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

- la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie 17 febbraio 2006 n. 4 recante "linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005 nei confronti delle Regioni e degli enti locali", prevede che:

- a) sono soggetti a tale obbligo anche le Regioni e gli enti locali
- b) gli atti di spesa per relazioni pubbliche e di rappresentanza sono quegli atti che si auto-qualificano come tali e, in ogni caso, rientrano nella definizione elaborata dalla giurisprudenza della corte dei conti;

- la delibera n 276/2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Emilia Romagna- prevede la possibilità di derogare dal limite della spesa di formazione di cui all'art.6 comma 13 del D.L. 78/2010, in relazione alla "formazione obbligatoria" ovvero "limitatamente alle spese necessarie per

corrispondere a precisi obblighi normativi che non possono essere disattesi o differiti ad altro esercizio”(Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna n. 18/2011);

- in materia di spese per sponsorizzazioni e per altri contributi il parere della Corte dei conti sezione controllo della regione Lombardia n. 1075/2010/PAR, per quanto attiene alla estensione applicativa del divieto ex art. 6 comma 9 del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010) di spese per sponsorizzazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, tra cui gli enti locali, stabilisce che:

- la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine.
- non si configura; invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell’ente locale nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.
- le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria dell’ente locale in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, **rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione**. Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, **dove essere palesato dall’ente locale nella motivazione del provvedimento. L’Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.**;

- l’articolo 1, comma 141, della L. 228/2012 (Legge di stabilità anno 2013) prevede che anche gli Enti Locali, negli anni 2013/2014, non possano effettuate spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta negli anni 2010/2011 **per l’acquisto di mobili e arredi**, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili;

- l’art. 18, comma 8-septies della L 98/2013, **esclude** dal limite sopra citato l’acquisto di mobili e arredi **se destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia**;

Vista in materia spese per missioni:

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 7 febbraio 2011, circa l’uso del mezzo proprio;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Liguria n. 10 del 21 febbraio 2011, in base alla l’art.6 del d.l. 78/2010 rubricato “*Riduzione dei costi degli apparati*” non riguarda la spesa per gli organi di governo (prevista invece nell’articolo 5 del medesimo decreto rubricato “Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici”) pertanto, non soggiacciono ai limiti quantitativi individuati dal dall’articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010 le seguenti spese:

- a) il rimborso delle spese di viaggio disciplinate nell’articolo dall’art.84, comma 3 del D.lgs. 267/2000 che testualmente recita: “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

b) il rimborsi per spese di missione (viaggio e soggiorno) sostenute dagli organi di governo dell'ente locale ai sensi del comma 1 dell'art.84 del D.lgs n.267/00 come modificato dall'art.5, comma 9 del d.l. 78/2010 che testualmente recita: "Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è *dovuto* esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

- l'art. 24, comma 4, del D.L. 24/4/2014, n. 66, convertito con modificazioni in L. 23 giugno 2014, n. 89, modificando l'art. 3 del D.L. 95/2012, ha previsto, **a decorrere dal 1 luglio 2014, la riduzione automatica del 15% dei canoni di locazione passiva** dovuti in base a contratti in essere per immobili ad uso istituzionale;

Richiamata:

- la deliberazione n. 50/2011 della Corte dei Conti – Sezioni Unite – in materia di spese di pubblicità;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna – n. 271 del 24/10/2013 relativa all'esame delle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti Locali dell'Emilia Romagna nell'esercizio 2011;
- la deliberazione n. 2 del 15/01/2014 della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna – relativa al Monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza posti in essere nell'esercizio 2010;

Dato atto che ciascun Responsabile ha assunto impegni di spesa per l'anno 2011/2013 per le tipologie di spesa oggetto della presente deliberazione, nel rispetto dei limiti previsti dagli all'articolo 6, commi 7,8,9,12,13,14, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010:

Richiamate:

- le sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2012 e 173/2012, le quali, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considerano rispettosi dell'autonomia di spesa di Regioni ed Enti Locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, "*lasciando agli Enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa*";
- la sentenza n. 26 del 20/12/2013 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – in cui viene recepito il principio già espresso dalla Corte Costituzionale per "*cui gli Enti Locali sono obbligati al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spesa soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dall'attività istituzionale dell'Ente*";

Visti:

- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e costituiscono linee di indirizzo e attività ricognitoria delle norme utili al rispetto dei vincoli di spesa previsti dalle vigenti disposizioni;
2. Di stabilire che per il corrente esercizio finanziario, a seguito della ricognizione delle voci di spesa effettuata tenendo conto delle indicazioni fornite negli anni dalla giurisprudenza e dalle norme in materia, i limiti di spesa sono:

TIPOLOGIA	SPESA DI RIFERIMENTO	NOTE SPESA RIFERIMENTO	VINCOLO	Limite massimo anno 2014
Spesa per consulenza e studi (art. 6 c.7 DL 78/2010, art. 1 c. 5 e segg. DL 101/13 e art. 14 DL 66/2014))	1.522,56	Speso 2013	80% (divieto di effettuazione se spesa superiore al 4,2% della spesa di personale del c/2012)	1.218,05
Spese di Rappresentanza, Pubblicità, Mostre, Convegni e relazioni pubbliche (art. 6. c. 8 DL 78/2010)	81.062,31	Speso 2009 (ricalcolato in considerazione varie pronunce Corte Conti)	20%	16.212,46
Formazione (art. 6 c. 13 DL 78/2010)	7.470,86	Speso 2009 (escluse costi per formaz. obbligatoria) Speso 2009	50%	3.735,43
Spese missione (art. 6 c.12 DL 78/2010)	5.770,29		50%	2.885,15
Spese autovetture (art. 6 c. 14 DL 78/2010, art. 5 c. 2 DL 95/12, art. 1 c. 143/144 L. 228/12, art. 1 c.1 DL 101/13, art. 15 DL 66/14)	8.678,28	Speso 2011 (esclusi servizi sic.pubblica, servizi sociali, man.stradali)	30% + divieto acquisto autovetture sino al 31/12/2015	2.603,48
Sponsorizzazioni (art. 6 c. 9 DL 78/2010)	0,00	Speso 2009	-100%	0,00
Incarichi collaborazione coordinata e continuativa			Da affidarsi esclusivamente con criteri art. 7 c. da 6 a 6-quater DLGS 165/2001 e limiti spesa personale /	

			divieto di affidamento se spesa > al 4,5% della spesa di personale c/2012)	
Organo revisione (art. 6 c. 3 DL 78/2010, art. 1 c. 10 dl 150/2013)	9.064,00	Speso 2009	-10%	
Locazioni passive per immobili a uso istituzionale (art. 1 c. 388 L.F. 2014, art. 24 c. 4 DL 66/2014)			Da stipulare secondo i criteri previsti dalle norme citate e, da 1/7/2014, - 15% canoni vigenti	
Acquisto immobili (art. 1 c. 138 l.228/12, art. 10 bis DL 35/2013)			Possibili solo in conformità ai criteri previsti dalle citate norme	
Acquisto mobili e arredi (art. 1 c. 141/144 L.228/12, art. 18 c. 8 spties DL 69/2013)	1.491,23	Spesa media 2010/2011 (esclusi arredi per scuole e servizi all'infanzia)		1.491,23
			SPESA MASSIMA SOSTENIBILE	28.145,80

3. Di demandare ai Direttori di Area, ognuno per la parte di propria competenza, il rispetto dei vincoli di spesa di cui al precedente punto 2), nonché delle inerenti disposizioni;
4. Di dare atto che, in linea con quanto espresso dalla delibera della Corte dei conti Sezioni Autonomi n. 26 del 20/12/2013, debba essere comunque rispettato il limite *complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spesa soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dall'attività istituzionale dell'Ente;*
5. Di trasmettere la presente proposta a tutti Responsabili delle Unità Organizzative;

6. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 12 settembre 2014

Il Responsabile Settore Contabilità e Bilancio
F.to (Susanna MOLLAR)



Pareri

Comune di Avigliana

— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. 2014 / 538

Ufficio Proponente: **Contabilità e Bilancio**

Oggetto: **ATTO RICOGNITIVO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. 78 DEL 31 MAGGIO 2010 CONVERTITO IN L. 30 LUGLIO 2010, N. 122, E S.M.I.**

— Visto tecnico —

Ufficio Proponente (Contabilità e Bilancio)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/09/2014

Il Responsabile di Settore

Rag. Vanna ROSSATO

— Visto contabile —

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/09/2014

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Livio SIGOT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23 SET. 2014

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì 23 SET. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Livio SIGOT

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

- è stata
 viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23 SET. 2014.

è stata
ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.

è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

è divenuta esecutiva in data _____
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva
a decorrere dalla data del presente verbale.
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì 23 SET. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Livio SIGOT